

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 723}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

Costituzione di una Commissione parlamentare mista per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e paesistico

Presentato alla Presidenza il 2 novembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di adeguare alle esigenze attuali l'intervento pubblico nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e paesistico, è vivamente sentita e comporta l'identificazione e l'adozione di ordinamenti e mezzi idonei in uno spirito di profondo rinnovamento.

Tale necessità è stata recentemente prospettata anche in sede di discussione alla Camera della legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e in quella occasione il Governo ha accolto la proposta per la nomina di una apposita Commissione.

In relazione a tale impegno si è predisposto il presente provvedimento legislativo che consta di quattro articoli: nel primo sono

specificati i compiti della Commissione; nel secondo la sua composizione e il termine entro il quale la Commissione dovrà presentare le sue conclusioni; nel terzo l'obbligo del Governo di sottoporre al Parlamento, entro un anno dalla presentazione delle suddette conclusioni, gli schemi sui necessari provvedimenti legislativi, dopo che il Ministro della pubblica istruzione ha in proposito sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Con l'attuale disegno di legge si tende pertanto a risolvere il grave disagio in cui versa attualmente il settore delle antichità e belle arti per le note insufficienze delle leggi vigenti, dei mezzi finanziari e del personale, in rapporto alle accresciute esigenze del settore e dell'evolversi di settori strettamente connessi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle esigenze attuali della tutela e della valorizzazione delle cose di interesse archeologico, artistico e paesistico, e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1) revisione delle leggi di tutela (anche in coordinamento con quelle urbanistiche) nonché delle strutture ed ordinamenti amministrativi e contabili;

2) adeguamento dei mezzi finanziari;

3) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze.

ART. 2.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 25 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati e di 9 esperti.

La Commissione potrà avvalersi anche di altri esperti, nonché di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria.

Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio dei Ministri fra i membri designati dal Parlamento.

ART. 3.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, entro sei mesi dal provvedimento di nomina.

Entro un anno dalla consegna della relazione, il Governo presenterà al Parlamento gli schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

ART. 4.

All'onere di lire 60 milioni previsto per il funzionamento della Commissione di cui alla presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.